

COMUNE DI FAGAGNA

Prov.di UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA AI SENSI DELLA L.R.4/2001 ART.4 COMMA 76-78

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 27.05.2002

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA AI SENSI DELLA L.R..4/2001 ART.4 COMMA 76-78

Art.1

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione, ai soggetti che ne hanno titolo, dei contributi previsti dall'art. 4, commi 76, 77 e 78, della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4, volti all'abbattimento dei canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà privata.

Art.2

Requisiti per l'accesso

1. Sono ammessi all'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo i soggetti che alla data di scadenza del relativo bando sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. residenza nel Comune di FAGAGNA e da almeno un anno in un Comune della Regione;
 - c. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, non avente natura transitoria (articolo. 5 della legge 431/1998) per un alloggio sito nel Comune di FAGAGNA, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato o depositato per la registrazione, con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8, e A/9. Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, l'erogazione del contributo è subordinata all'integrazione della documentazione necessaria da parte del beneficiario;
 - d. non avere la titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani catastali pari o superiore al numero, maggiorato di due, dei componenti il nucleo familiare. E' inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivi di natura statica o igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa del superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio;
 - e. Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare anagrafico del richiedente (ISEE) calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, rientrante entro i valori di seguito elencati:

Fascia	ISEE
Fascia A	Fino a Euro 5.165
Fascia B	Da Euro 5.165,01 a Euro 8.263
Fascia C	Da Euro 8.263,01 a Euro 11.362
Fascia D	Da Euro 11.362,01 a Euro 14.460

Per i nuclei familiari che si trovino in una delle condizioni sotto elencate alla scadenza del bando, ai fini del calcolo dell'ISEE si applica il parametro previsto dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche aumentato dello 0,25 :

1. almeno un componente di età superiore a 65 anni, o affetto da handicap fisico o psichico riconosciuto,
2. contratto di locazione stipulato in seguito a sfratto, conciliazione giudiziale o separazione legale,
3. aumento superiore all'80% del canone annuo in seguito a rinnovo del contratto di locazione,
4. presenza di almeno due figli senza reddito,
5. presenza di un solo genitore e figli senza reddito;
- f. non avere ottenuto, per l'anno per il quale viene erogato il contributo, somme per le stesse finalità

Art.3 Entità del contributo

1. L'entità del contributo così calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e succ. modifiche ammonta a:

Fascia A:	Contributo pari al 80% del canone annuo e comunque fino ad un massimo di €. 3.096
Fascia B:	Contributo pari al 60% del canone annuo e comunque fino ad un massimo di €. 2.580
Fascia C:	Contributo pari al 50% del canone annuo e comunque fino ad un massimo di €. 2.064
Fascia D:	Contributo pari al 30% del canone annuo e comunque fino ad un massimo di €. 1.548

2. L'importo del contributo è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.
3. Le frazioni di mese inferiori a 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.
4. In caso di contributo annuo inferiore a € 50 non si procede alla erogazione.
5. Spetta al Consiglio comunale determinare annualmente, le soglie ISEE di riferimento, in mancanza si applicano i valori relativi all'anno precedente.

6. In fase di prima applicazione del presente regolamento e relativamente ai fondi assegnati dalla Regione per l'anno 2001, potranno beneficiare del contributo i soggetti che avevano in essere un contratto di locazione per l'anno 2001 e in possesso dei requisiti di cui al precedente art.2 con riferimento all'anno 2001.

Art.4

Canone annuo di locazione

1. Il canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno di competenza anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula del contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di contratto con data di scadenza anteriore al termine di chiusura del bando comunale, si provvederà, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
3. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, dell'avvenuto aumento.
4. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Art.5

Decesso del richiedente

1. In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'articolo 6 della Legge 392/78.
2. Qualora non ricorra il caso previsto al primo comma e il decesso sia avvenuto posteriormente approvazione della deliberazione comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice civile.-

Art.6

Domanda

1. La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta in carta semplice, su apposito modulo fornito dal Comune corredata dalla certificazione attestante l'ISEE e da copia del contratto di locazione e deve pervenire entro la data stabilita nello stesso, presentata direttamente al protocollo comunale oppure spedita tramite raccomandata; in quest' ultimo caso farà fede la data di timbro postale.

Art. 7

Autocertificazione dei requisiti

1. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, il richiedente autocertifica i requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente regolamento.

2. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 36 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.
3. Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 22 della Legge 675 del 31/12/1996.

Art.8

Istruttoria domande e procedura di erogazione

1. L'ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
2. Nel caso di dubbia interpretazione od inattendibilità dei documenti presentati il responsabile del servizio, nella fase istruttoria, può avvalersi di accertamenti che ritiene più opportuni e provvede a richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del richiedente ai sensi dell'art.4, comma 7 del Dlg. 109/98 e successive modifiche.
3. Entro i 15 (quindici) giorni successivi dal termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile del servizio procede alla formulazione della graduatoria provvisoria.
4. Per la formulazione della graduatoria tra le domande presentate verranno osservati i seguenti criteri di priorità:
 - a) richiedente ultrasessantacinquenne solo,
 - b) richiedente nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, adulti con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 o minori invalidi; dette condizioni devono risultare da certificati dell'Autorità sanitaria competente,
 - c) richiedente ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da due persone,
 - d) richiedente il cui nucleo familiare sia composto anche da minori,
 - e) richiedente il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre.
5. La graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.
6. Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, informandone contestualmente i richiedenti.
7. Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.
8. Entro i successivi 7(sette) giorni il responsabile del servizio decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva, previa assegnazione della priorità secondo l'ordine dei criteri di priorità sopra indicati e l'effettuazione degli eventuali sorteggi in caso si verifichino ulteriori parità.
9. La graduatoria esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione.
10. Contro il provvedimento di esclusione dal contributo, il cittadino interessato può esperire ricorso in opposizione al responsabile del servizio competente, entro 10 giorni dalla comunicazione.

Art.9

Annullamento o revoca del contributo

1. L'annullamento del contributo viene disposto con provvedimento del responsabile del servizio nei seguenti casi:
 - a) concessione avvenuta in contrasto con le vigenti norme;
 - b) concessione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.

2. La revoca del contributo viene disposta con provvedimento del responsabile del servizio nei casi in cui il beneficiario:
 - a) abbia adibito l'alloggio ad attività illecita;
 - b) abbia perduto i requisiti prescritti per la concessione del contributo.
3. Contro tali provvedimenti il cittadino ricorre in opposizione entro 30 giorni dalla data di notifica al responsabile del servizio competente.

Art.10

Controlli

1. Il cittadino è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione di uno dei requisiti prescritti per la concessione del contributo.
2. L'Amministrazione comunale può verificare in qualsiasi momento il possesso e la permanenza dei requisiti in capo ai cittadini beneficiari del contributo; nel caso che gli accertamenti comportino l'annullamento o la revoca del contributo, l'erogazione dello stesso viene immediatamente sospesa.
3. Nel caso di annullamento viene contestualmente avviata la procedura per il recupero di tutte le somme erogate; nel caso di revoca, il recupero della somma è limitato a quella concessa successivamente al verificarsi della causa che l'ha determinata.